

Ai
Signori Clienti
Loro Sedi

Informativa n. 02 del 02 luglio 2021.

- 1) *Raddoppio dei benefit aziendali anche per il periodo d'imposta 2021;*
- 2) *Smart working "semplificato" fino al 31 dicembre 2021;*
- 3) *Nuove misure a sostegno delle famiglie: l'assegno unico e universale;*
- 4) *D.L. 99 del 30 giugno 2021 - misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese;*
- 5) *Bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia;*
- 6) *Proroga versamento imposte per i soggetti ISA;*
- 7) *Agenda formativa Apprendisti;*
- 8) *Lavoro intermittente – a chiamata – e D.V.R. D.lgs.81/2008.*

1) Raddoppio dei benefit aziendali anche per il periodo d'imposta 2021.

La legge di conversione del Decreto Sostegni (D.L. 41/2021) dispone, anche per il **periodo di imposta 2021**, il raddoppio della soglia di non imponibilità di **beni e servizi** offerti gratuitamente dall'azienda ai dipendenti da € 258,23 ad € **516,46**.

A tal riguardo, corre l'obbligo di precisare che, ai fini del calcolo di tale soglia, vanno considerati tutti i benefit percepiti, concessi in modalità ordinaria, in forma voucher, anche se derivanti da più rapporti di lavoro intrattenuti nello stesso periodo d'imposta. Sta di fatto che sarà necessario porre particolare attenzione nei casi in cui i lavoratori neoassunti od i lavoratori part time i quali, sempre nello stesso periodo d'imposta, abbiano avuto od intrattengono rapporti di lavoro con diversi sostituti d'imposta. Tuttavia, qualora il limite di cui trattasi venisse superato, l'intero valore dello stesso verrebbe assoggettato a ritenute previdenziali.

Nel **calcolo utile al raggiungimento** dell'importo di € 516,46 tra i beni e servizi erogati sono compresi anche le auto, i motocicli ed i ciclomotori dati in uso promiscuo al dipendente, buoni acquisto e buoni carburante, i mutui ed i prestiti concessi a tassi vantaggiosi, mentre, risultano esclusi i buoni pasto.

Si aggiunge, altresì, che, in base all'art. 51, commi 2 e 3 del TUIR dello stesso D.L. 41/2021, la cessione di beni e prestazioni di servizi può avvenire anche mediante documenti di legittimazione in formato cartaceo o elettronico. Tali documenti devono essere nominativi ed utilizzabili esclusivamente dai titolari degli stessi e non sono assolutamente monetizzabili.

2) Smart working “semplificato” fino al 31 dicembre 2021.

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 87/2021, di conversione del DL 52/2021, il lavoro agile - *smart working* - semplificato è prorogato fino al **31 dicembre 2021**: i datori di lavoro potranno utilizzare la procedura telematica già in uso ricorrendo alla modulistica resa disponibile dal Ministero del Lavoro stesso senza dover allegare alcun accordo con il lavoratore. Per l'invio delle comunicazioni rimane immutato l'applicativo informatico utilizzabile.

Dal **1° gennaio 2022**, salvo ulteriori proroghe, i datori di lavoro dovranno dunque conformarsi alla normativa di cui agli artt. 18 e seguenti della L. 81/2017, stipulando specifici accordi individuali con i lavoratori interessati.

3) Nuove misure a sostegno delle famiglie: l'assegno unico e universale.

È stato pubblicato in Gazzetta il decreto legge che introduce la **misura ponte** valida dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, che accompagnerà le famiglie all'Assegno universale a gennaio 2022, quando il beneficio sarà strutturale e universale. Nel contempo, si potenziano i venticinque assegni per il nucleo familiare.

In questa **prima fase**, la misura spetta ai **sol nuclei** che non possiedono i requisiti per accedere agli assegni al nucleo familiare già in vigore (**disoccupati, incapienti e autonomi**), con Isee fino a 50mila euro.

Le famiglie di lavoratori dipendenti e assimilati, invece, continueranno a ricevere l'assegno per il nucleo familiare, ma con una maggiorazione.

Alle famiglie, che hanno uno o più figli fino a 21 anni a carico, arriverà da un minimo di 30 euro a un massimo di 217,8 euro al mese per ciascun figlio, dal 3° figlio in poi il 30% in più.

ASSEGNO UNICO 2021: A CHI SPETTA

Per il periodo decorrente dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, ai nuclei familiari che non abbiano diritto all'assegno per il nucleo familiare è riconosciuto un assegno temporaneo su base mensile, a condizione che al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata del beneficio, siano in possesso congiuntamente dei seguenti requisiti:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, o essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione

europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno semestrale;

- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia;
- essere residente e domiciliato con i figli a carico sino al 18° anno di età;
- essere residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno biennale;
- appartenere ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 50 mila euro.

ASSEGNO UNICO 2021: QUANDO È RICONOSCIUTO

L'assegno è riconosciuto per:

- ciascun figlio minore a carico, a decorrere dal settimo mese di gravidanza, con maggiorazione per i figli successivi al secondo;
- ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo anno di età, in caso di frequenza di un percorso di formazione scolastica o professionale, di un corso di laurea, o di svolgimento di un tirocinio o di un'attività lavorativa limitata con reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale. In questo caso il figlio deve essere registrato come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l'impiego o un'agenzia per il lavoro o svolgere il servizio civile universale;
- le madri di età inferiore a 21 anni;
- ciascun figlio con disabilità, anche maggiorenne purché a carico.

ASSEGNO UNICO 2021: L'IMPORTO

L'importo dell'Assegno unico dipende:

- dal valore dell'Isee dichiarato dal nucleo familiare e
- dalla composizione del nucleo familiare.
- dall'eventuale quota del reddito di cittadinanza attribuibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.

Gli importi attesi, su base mensile, vanno da 50 a 217,80 euro. Se nel nucleo sono presenti più di due figli, l'importo unitario per ciascun figlio minore viene maggiorato del 30%. Se nel nucleo sono presenti figli minori con disabilità gli importi sono maggiorati di 50 euro.

E' ripartito in pari misura tra i genitori o, in loro assenza, è assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione l'assegno spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso l'assegno, in mancanza di accordo, è ripartito in pari misura tra i genitori.

L'importo sarà pagato con bonifico bancario direttamente sul conto corrente e in caso di affidamento condiviso dei minori l'assegno sarà accreditato al 50% sull'Iban di ciascun genitore.

L'assegno, inoltre, sarà:

- esentasse;
- compatibile con il reddito di cittadinanza;
- compatibile con l'eventuale fruizione da parte delle famiglie di altre misure in denaro di sostegno a favore dei figli a carico erogate da regioni, province e comuni.

ASSEGNO UNICO 2021: MODALITÀ DI RICHIESTA

Il beneficio spetta a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate entro il 30 settembre 2021, sono corrisposte le mensilità arretrate a partire dal mese di luglio 2021.

La domanda per l'assegno unico dovrà essere presentata on line all'Inps direttamente o tramite intermediari.

MAGGIORAZIONE ANF 2021 PER DIPENDENTI E COLLABORATORI

A decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, gli importi mensili dell'assegno per il nucleo familiare già in vigore sono maggiorati:

- di 37,5 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari fino a due figli,
- e di 55 euro per ciascun figlio in favore dei nuclei familiari di almeno tre figli.

4) D.L. 99 del 30 giugno 2021 - misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese.

È stato pubblicato sulla G.U. n. 155 del 30 giugno 2021, il D.L. 99 del 30 giugno 2021, che introduce misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese, in vigore dal 30 giugno 2021.

Il testo prevede, tra l'altro, importanti novità:

- la proroga fino al 31 ottobre 2021 del divieto di licenziamento nel settore della moda e del tessile allargato (codici ATECO 13, 14, 15);
- per i settori nei quali è superato – a partire dal 1° luglio 2021 – il divieto di licenziamento, le imprese che non possano più fruire della Cigs, possono farlo in deroga per 13 settimane fino al 31 dicembre 2021 senza contributo addizionale e, qualora se ne avvalgano, con conseguente divieto di licenziare;
- in un avviso Comune le parti sociali si sono, al riguardo, impegnate a raccomandare alle imprese di utilizzare tutti gli ammortizzatori sociali che la Legge e il D.L. approvato prevedono in alternativa ai licenziamenti;
- l'istituzione di un Fondo per il finanziamento delle attività di formazione dei lavoratori in Cig e Naspi;
- il programma di attribuzione dei rimborsi in denaro per acquisti effettuati utilizzando strumenti di pagamento elettronici, disciplinato dal decreto Mef n. 156/2020 è sospeso nel secondo semestre 2021 e le risorse che si rendono conseguentemente disponibili sono destinate a finanziare interventi di riforma in materia di ammortizzatori sociali;
- il decreto stabilisce che, per promuovere l'utilizzo della moneta elettronica in funzione di contrasto dell'evasione fiscale, sia incentivato l'impiego di Pos, in particolare quelli collegati a registratori di cassa. A tale scopo sono previsti crediti d'imposta per l'acquisto, il noleggio e l'uso di tali dispositivi e, per chi se ne avvale, per l'azzeramento delle commissioni da pagare per le transazioni.

5) Bonus per la comprovata iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia.

L'Inps, con messaggio n. 2433 del 28 giugno 2021, ha fornito le istruzioni per la richiesta del *bonus* in ipotesi di comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia per figli conviventi minori di 14 anni e figli disabili in situazione di gravità accertata prescindere dall'età delle seguenti categorie di lavoratori:

- lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata;
- lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali Inps;
- lavoratori autonomi iscritti alle Casse professionali autonome non gestite dall'Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive Casse previdenziali del numero dei beneficiari;
- personale del comparto sicurezza, difesa, soccorso pubblico e della polizia locale, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari.

L'erogazione avviene nella misura massima di **100 euro settimanali** per nucleo familiare, mediante accredito diretto sul conto corrente.

La domanda per il *bonus* potrà essere presentata **entro il 15 luglio 2021, per le settimane di frequenza** dei centri estivi e dei servizi integrativi per l'infanzia **fino al 30 giugno 2021** (allegando la documentazione attestante l'iscrizione ai centri o alle strutture prescelte - *ad esempio, fatture, ricevute di pagamento o di iscrizione, ecc.* - , nonché il codice fiscale o la partita IVA delle stesse).

A differenza del *bonus baby sitting*, il *bonus* spetta a prescindere dalla sussistenza dei casi di sospensione dell'attività scolastica o educativa in presenza, della durata dell'infezione da SARS-CoV-2 o dalla quarantena del figlio disposta dall'ASL.

La misura in esame è invece incompatibile, negli stessi periodi, con la fruizione del *bonus asilo nido* e può essere fruito solo se l'altro genitore non accede ad altre tutele; pertanto, potrà essere erogato, alternativamente, ad entrambi i genitori a condizione che, nelle stesse giornate della settimana prescelta: la prestazione lavorativa non sia svolta in modalità agile; l'altro genitore non svolga alcuna attività lavorativa o non sia sospeso dal lavoro o, ancora, non sia beneficiario di altri strumenti previsti a sostegno del reddito; i genitori non abbiano fruito del congedo COVID-19.

6) Proroga versamento imposte per i soggetti ISA.

Il DPCM 28.6.2021, pubblicato sulla G.U. del 30.6.2021 n. 154, ha prorogato il termine di versamento del saldo 2020 e del primo acconto 2021 ai fini delle imposte sui redditi e Irap, per i contribuenti interessati dall'applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità (ISA), compresi quelli aderenti al regime forfetario.

Il termine di versamento in scadenza il 30 giugno è stato prorogato al 20 luglio senza corresponsione di interessi.

7) Agenda formativa Apprendisti.

Si ricorda, come già comunicato con ns. circolari informative precedenti, che le aziende che hanno alle proprie dipendenze **apprendisti** e che hanno comunicato che provvedono alla relativa **formazione tecnico professionale internamente nell'azienda**, devono **obbligatoriamente** compilare e tenere aggiornata l'**agenda del percorso formativo**.

8) Lavoro intermittente – a chiamata – e DVR D.lgs. 81/2008.

L'**Ispettorato Nazionale del Lavoro**, fornisce la corretta interpretazione dell'art. 14, comma 1, lett. c) del D.lgs. n. 81/2015 recante il **divieto del ricorso al lavoro intermittente** per quei "datori di lavoro che **non hanno** effettuato la **valutazione dei rischi** in applicazione della normativa di tutela della **salute e della sicurezza dei lavoratori**".

Viene in particolare chiesto all'Ispettorato se la **conversione** del rapporto di lavoro intermittente in rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato possa ricorrere non solo nei casi di totale assenza del **DVR** ma anche qualora lo stesso, pur presente, risulti **carente di una apposita sezione dedicata ai lavoratori a chiamata**.

Al riguardo, l'INL precisa che di norma il DVR dovrà contenere delle **specifiche indicazioni** in ordine alle tipologie contrattuali diverse da quella "comune" di cui all'art. 1 del D.lgs. n. 81/2015, quanto meno tese ad escludere i rischi alle stesse pertinenti e a prevedere le correlate modalità per l'effettuazione dell'attività di formazione e informazione.

Tuttavia, laddove i rischi connessi alle specifiche mansioni a cui tali lavoratori sono adibiti risultano individuati, valutati e classificati, unitamente alle relative misure di prevenzione e protezione, e l'esposizione a fattori potenzialmente dannosi non risulta essere in alcun modo correlata alla peculiare tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro a chiamata, l'Ispettorato chiarisce che il DVR **non potrà ritenersi incompleto** solo in quanto privo di un dato formale quale la **specifica sezione dedicata ai lavoratori intermittenti**.

Si ricorda che la presente Circolare è consultabile e scaricabile anche sul nostro sito www.studiosartoritn.it.

A Vostra disposizione per eventuali approfondimenti e delucidazioni necessarie, porgiamo cordiali saluti.

Lo Studio